

## CXII.

## TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1894

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi — Proclamazione del risultato della votazione per la nomina di un segretario nella Presidenza e di due commissari — Discussione del progetto di legge: Codice penale militare — Avvertenze del presidente sul metodo della discussione — Discorsi dei senatori Canonico, Pierantoni e Ottolenghi — Comunicazione di una lettera del senatore D'Anna, con la quale, mentre ringrazia il Senato di averlo nominato commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, dichiara di non potere accettare tale incarico.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. Intervengono in seguito i ministri della guerra e della marina, ed il commissario regio senatore Gloria.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Il senatore Porro chiede un congedo di quindici giorni, il senatore Ricci di venti giorni ed il senatore Fornoni di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un segretario nella Presidenza, di un membro nella Commissione permanente di finanze, e di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Per la nomina di un segretario alla Presidenza:

Senatori votanti . . .	103
Maggioranza . . . . .	53

Il senatore Di San Giuseppe . . . . .	ottenne voti 53
» Di Prampero . . . . .	46
» Borromeo . . . . .	2

Altri voti andarono dispersi.

In conseguenza di che, avendo il senatore Di San Giuseppe ottenuto la maggioranza dei voti, lo proclamo eletto a segretario della Presidenza.

Per la nomina di un membro nella Commissione permanente di finanze.

Senatori votanti . . . . .	103
Maggioranza . . . . .	53

Il senatore Tommasi-Crudeli . . . . .	ottenne voti 73
» Brambilla . . . . .	5

Altri voti andarono dispersi.

In conseguenza di che, avendo il senatore Tommasi-Crudeli ottenuto la maggioranza dei voti, lo proclamo eletto a membro della Commissione permanente di finanze.

Per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Senatori votanti . . . . .	103
Maggioranza . . . . .	53

Il senatore D'Anna . . . . .	ottenne voti 73
» Griffini . . . . .	4

Altri voti andarono dispersi.

In conseguenza di che, avendo il senatore D'Anna ottenuto la maggioranza dei voti, lo proclamo eletto a commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

**Discussione del progetto di legge: « Codice penale militare » (N. 25).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: Codice penale militare:

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale militare, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per Regio Decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Art. 3.

Il nuovo Codice penale militare sarà pubblicato non più tardi del... ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia ed il Codice penale militare marittimo, approvati con Regi Decreti del 28 novembre 1869, e rimarranno insieme abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie al Codice stesso.

**PRESIDENTE.** Credo che il Senato che ha da molto tempo sott'occhio il Codice, cioè l'allegato al progetto di legge del quale venne data lettura, consentirà, come altre volte, che si ometta la lettura di questo allegato.

Non essendovi obiezioni s'intenderà ciò consentito.

Ora la forma particolare della legge colla quale viene approvato il Codice che costituisce l'allegato, mi fa ritenere non inopportuno di premettere quelle che a me parrebbero le norme da seguirsi, se il Senato lo acconsente, nella discussione che stiamo per intraprendere.

Anzitutto pare a me che la discussione generale debba come di consueto svolgersi sui principii generali che informano il progetto di legge e l'allegato.

Verrà poi la discussione dell'art. 1 del disegno di legge.

Come il Senato ha udito, quest'articolo 1 autorizza il Governo a pubblicare il Codice allegato al progetto, tenendo conto dei voti del Parlamento.

Se il Senato acconsente a questa formola dell'articolo, non vi sarà nessuna controversia; ma prima di passare alla discussione dell'articolo stesso è mestieri che il Senato rivolga la sua attenzione e la sua discussione sull'allegato che coll'articolo stesso deve essere approvato.

In quest'occasione i signori senatori avranno piena facoltà di discutere tutti quegli articoli che credono, dell'allegato, e di proporre emendamenti od ordini del giorno coi quali volessero esprimere i loro desideri; salvo al Governo ed al Senato di accettarli o no.

Se il pensiero del Governo sarà seguito completamente, la formola dell'articolo primo rimarrà tal quale è stata testè letta; se venissero approvati dal Senato degli emendamenti a qualche articolo del Codice, converrà modificare la formola dell'art. I, oltre al testo dell'allegato.

Ciò detto dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Signori senatori! Sarebbe da parte mia far torto ad un relatore così valente quale è quello del nostro Ufficio centrale il prendere la parola in questa discussione, se non fosse che, mentre io sono lieto di essermi trovato d'accordo co' miei colleghi dell'Ufficio stesso in quasi tutte le questioni speciali di cui dovemmo occuparci nei nostri lavori, io (e non sono solo), dissento dalla maggioranza dell'Ufficio in una questione fondamentale, di massima.

Prevalse nella maggioranza dell'Ufficio centrale il concetto che si dovessero prevedere nel Codice penale militare, non solo i reati prettamente militari o con i medesimi connessi, ma ancora i reati prettamente comuni, anche quando sono commessi fra militari in tempo di pace.

Io credo invece che i reati prettamente comuni commessi in tempo di pace, non aventi connessione con i reati militari, non debbano far parte del Codice penale, benchè avvengano fra militari: e ciò sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista politico, sia infine dal punto di vista dei precedenti parlamentari.

Mi consenta il Senato che io esponga brevissimamente, come è mio costume, i motivi di cotesto mio convincimento.

Che cosa è la milizia di terra e di mare?

È un istituto il quale ha per iscopo di difendere con le armi il paese, di tutelarne l'unità e l'indipendenza, e che a tale scopo impiega come mezzo uno dei più nobili sacrifici che l'uomo possa fare, quello di dare, se occorre, la propria vita per la salvezza della patria.

Ora è evidente che un siffatto istituto, il quale ha per obbiettivo la guerra, il quale cioè, per mettere fine alle questioni internazionali che la diplomazia non ha potuto risolvere, impiega la forza materiale, il cui perno per conseguenza è la pronta ed esatta esecuzione del comando e quindi il rigore della disciplina, è evidente, dico, che un tale istituto abbisogna di leggi più severe che non sieno quelle comuni, e che per ciò i reati relativi al servizio militare debbono essere più severamente puniti.

Di qui la distinzione fra i reati comuni ed i reati militari. Sopra di ciò non vi può essere dissenso.

Ma quando vien meno questa ragione, quando si tratta di reati i quali non ledono la compagine e la disciplina dell'esercito e dell'armata, non tendono a frustrare in alcun modo lo scopo di questi istituti, i quali in una parola sono reati prettamente comuni, solo perchè commessi fra militari, potrà egli dirsi che essi mutino l'indole loro intrinseca? Potrà egli dirsi che diventino reati militari e che entrino nei limiti della giurisdizione militare? Il furto, per esempio, di cose estranee al servizio militare, solo

perchè commesso fra militari, diventerà esso un furto militare? Un ferimento, una percossa fra militari, che non si connettano con l'insubordinazione, con la rivolta, che non abbiano per cagione diretta od indiretta il militare servizio, che sieno occasionati, per esempio, da un diverbio, da un privato risentimento di gelosia, di vendetta od altro, potranno considerarsi come reati militari?

Mi sembra che il porre questa questione è risolverla. Non è la qualità della persona che caratterizza il reato; è l'indole del diritto che col reato si offende.

L'evidenza di questo principio si fa ancora più manifesta ove, con l'indole e lo scopo dell'esercito e della marina, si raffronti il dovere che ha il cittadino riguardo a questi istituti. Il dovere di ogni cittadino è di concorrere nella misura delle proprie forze, mediante il sacrificio dell'opera propria, e ove occorra della propria vita, al nobile scopo che questi istituti si propongono: tutelare l'integrità ed indipendenza della patria. Il servizio militare non segrega il cittadino dal rimanente dei suoi compatrioti; esso non è che uno dei molti doveri del cittadino. Per conseguenza, anche durante il tempo in cui adempie il dovere di soldato, il cittadino non cessa di essere cittadino. In quanto il cittadino è soldato, deve soggiacere alle leggi militari; in quanto esso non è soldato e rimane semplice cittadino, deve godere dei diritti di ogni altro cittadino e deve quindi soggiacere alle leggi ed ai tribunali comuni.

Chi vuole in questa parte sottrarlo al diritto comune fa cosa contraria ai principii più elementari del diritto penale e giudiziario; fa cosa contraria ad una delle più essenziali guarentigie sanzionate dal nostro Statuto fondamentale, per cui nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Io comprendo che in tempo di guerra anche i reati comuni commessi fra militari debbano soggiacere alle giurisdizioni militari; sia perchè allora essi si connettono con l'azione bellica che vengono ad intralciare, sia perchè la repressione deve essere immediata, e non sarebbe possibile ricorrere ai tribunali ordinari, sia infine perchè l'esercito in guerra rappresenta l'intera nazione, e, riguardo a tutto ciò che succede nell'esercito, i suoi capi debbono riunire in sé per delegazione tutti i poteri ne-

cessari allo scopo che l'esercito stesso è destinato a conseguire.

Ma nessuna di queste ragioni si può invocare in tempo di pace.

Che cosa si obietta contro questo principio, per sè stesso così evidente?

L'indirizzo della vita militare (si dice) che insinua il concetto della prevalenza della forza sul diritto, l'abitudine delle armi, la fiera individualità che essa favorisce, l'emulazione, l'ardire, il coraggio, la prontezza d'azione, che sono il principale obiettivo degli ordinamenti della milizia, diventano un grande incentivo ed occasione frequente per l'abuso della forza; sono un impulso ai reati assai più forte per i militari, che non per il rimanente dei cittadini.

A ciò si aggiunge la lentezza della procedura ordinaria e la difficoltà nei tribunali comuni di tener conto delle esigenze della vita militare.

Tutto questo, si dice, dà al reato in se stesso un'impronta speciale, che lo distingue dai reati comuni. Molti reati che il cittadino commette quand'è militare non li commetterebbe se tale non fosse.

Queste obiezioni, che ho riassunto in poche parole, l'egregio relatore, con quella acutezza di pieghevole ingegno che lo distingue, le ha maneggiate molto accortamente per poter giungere a stabilire che le circostanze testè accennate mutano il carattere stesso obiettivo del reato comune quando è commesso fra militari e che ne fanno un reato militare, il quale debb'essere dal Codice penale militare previsto e dai tribunali militari giudicato.

Con un avversario così valoroso, bisogna andare ben cauti, perchè il lenocinio della sua insinuante parola a prima giunta seduce.

Però, ridotte queste obiezioni al loro giusto valore, niuno è che non veggia come le circostanze mentovate sono tutte soggettive: come cioè esse sono inerenti, non all'indole del reato, bensì all'indole della persona che lo commette e all'ambiente in cui essa vive.

Queste circostanze pertanto dovranno essere tenute in conto da chi giudica e potranno eziandio consigliare nella legge stessa un aggravamento di pena; ma non mutano punto l'essenza, gli elementi intrinseci, il carattere obiettivo del reato.

Per quanto altri voglia aguzzare l'ingegno,

non potrà mai persuadere a nessuno che, per esempio, la violenza carnale, solò perchè commessa fra militari, abbia un carattere militare e sia quindi mestieri di giudici militari per giudicarne.

Quanto poi agli inconvenienti che si temono dall'affidare la conoscenza di tali reati ai tribunali ordinari, essi riguardano propriamente, non l'indole della giurisdizione, ma la lentezza del procedimento. Questa lentezza si lamenta, con ragione, anche nei giudizi penali relativi ai non militari. Io sono il primo a deplorarla, e faccio voti che vi si ponga pronto rimedio: poichè per me la prima dote della giustizia penale è la prontezza. Ma, anche secondo la procedura attuale, noi abbiamo, ad esempio, la citazione diretta e la direttissima, che tolgono in parte gl'inconvenienti. Nè è poi un male enorme se, per i reati più gravi, che sono i meno frequenti, il procedimento dovrà essere, in tempo di pace, meno spedito.

Del resto, quando si tratta di reati leggeri, non avrei difficoltà che, se l'autorità militare non creda opportuno di denunciarli, li punisca essa stessa in via disciplinare.

Le considerazioni che ho finora sommariamente esposte mi sembrano mostrare meno fondato il principio della maggioranza dell'Ufficio centrale dal punto di vista del diritto penale, giudiziario e costituzionale. Ma ho accennato altresì che quel principio non mi sembra neppure avere una solida base dal punto di vista politico.

Si dice da parecchi, anche fra persone di grande autorità: l'esercito è una famiglia, e tutto ciò che succede fra militari si deve accomodare in casa; altrimenti si cade nello scompiglio, nel disordine, nello sfacelo.

Io entro perfettamente nel punto di vista di coloro che ciò affermano. Comprendo che lo amore per le istituzioni militari, il nobile desiderio di tener alto il decoro e il prestigio dell'esercito, rafforzato dalle tradizioni e dalle consuetudini, risvegliano ed aumentano nei militari i più provetti e valenti questo troppo naturale sentimento.

Ma (perdoni il Senato una frase forse troppo udita): coloro che pensano così non si avvegono che, con le migliori intenzioni, ci risospingono verso il medio evo. Nei tempi di mezzo, in cui il vincolo unificatore della monarchia

era debole e non si faceva sentire che coll'imposizione di balzelli e di prestazioni militari, ogni classe sociale aveva un organamento, uno statuto suo proprio; ciascuna di esse aveva i suoi privilegi, le sue leggi, i suoi giudici. Ma, diffusosi il principio dell'eguaglianza civile, menomate e poi svanite le autonomie delle classi e delle sovranità minori, rafforzato il potere centrale ed esteso a tutelare i diritti di tutti i cittadini, a provvedere ad ogni ramo del pubblico servizio, a coadiuvare con opportuni provvedimenti gli sforzi dell'attività individuale, queste distinzioni di classi, di leggi, di giurisdizioni, questi privilegi in una parola, non hanno più ragione di essere.

Quindi ivi soltanto debbono essere leggi speciali e speciali giurisdizioni, dove l'indole intrinseca della materia, e non la qualità della persona, lo esiga. Altra cosa è il diritto singolare, altra cosa è il privilegio. Di quel dritto privilegiato che vige in altre età noi avevamo ancora ai di nostri due esempi: riguardo alla Chiesa e riguardo all'esercito. In quanto al primo, non si tardò a riconoscere che, se la Chiesa ha il diritto di avere la sua piena indipendenza, e quindi le sue norme speciali per ciò che riguarda le cose d'ordine spirituale, in tutto ciò invece che riguarda i beni temporali, il reggimento delle sue proprietà, i tribunali che devono giudicare le controversie ad essi relative, l'accertamento dello stato civile delle persone - sono le leggi comuni e le giurisdizioni ordinarie che debbono esercitare la loro azione. - E fu abolito il foro ecclesiastico: l'accertamento delle nascite, dei matrimoni, delle morti, fu rivendicato allo Stato, a cui spetta tutelare i diritti nascenti da codesti fatti: ai tribunali ordinari fu rivendicata la cognizione delle cause civili e penali, anche riguardo agli ecclesiastici; e giova sperare che si provvederà finalmente altresì, in modo più conforme alla natura delle cose per la conservazione e l'amministrazione dei beni della Chiesa, in base a quel tale articolo della legge sulle guarentigie da me tante volte, ma pur troppo con poco frutto, invocato.

Volete dunque che sia proprio l'esercito, destinato a guarentire le moderne conquiste della libertà politica, il solo istituto il quale si regga secondo un ordine d'idee e di cose che lo svolgersi della vita sociale ha distrutto?

E noti bene il Senato, che non si tratta già di conservare i reati comuni commessi tra militari sotto l'impero della legge e sotto la giurisdizione dei tribunali militari, cioè di non fare un passo avanti.

Si tratta invece di fare un passo indietro. Vale a dire, mentre il Codice vigente sottopone alle leggi militari i reati comuni commessi fra militari soltanto in tempo di guerra, si tratterebbe ora di sottoporli ai tribunali militari anche in tempo di pace.

« Nella legislazione penale militare vigente (sono parole testuali della relazione) i reati contro le persone se si tolgono i ferimenti leggeri, sono preveduti e puniti soltanto *nel tempo di guerra*.

« Il testo del Governo, estendendo i limiti attuali della legge e della giurisdizione militare, propone di prevederli nel Codice penale militare *anche in tempo di pace* ». E, poco stante, la relazione soggiunge: « il maggior numero accetta la proposta contenuta nel testo del Governo ».

Intorno a codesta questione, io mi sono sempre trovato nella minoranza sia della Commissione reale, sia dell'Ufficio centrale; ed anche oggi dichiaro davanti al Senato che, per parte mia, non accetto questa proposta; perchè, lo dico francamente, ciò mi pare enorme.

Se non che questa proposta, oltre ad essere a mio avviso, meno conforme ai sani principi del diritto e all'indole politica della società moderna per le ragioni testè accennate, è anche meno conforme ai precedenti parlamentari.

Per non istancare il Senato, mi contenterò di due sole citazioni. Il 28 maggio 1877, discutendosi il bilancio della guerra, il deputato Marcora invocava la riforma del Codice penale militare; e il ministro della guerra, che era allora il compianto generale Mezzacapo, fratello dell'illustre presidente del nostro Ufficio centrale, nella seduta successiva, rispondendo al deputato Marcora, pronunciò queste precise parole, che tolgo dal resoconto ufficiale:

« Quanto al Codice penale militare, egli (*cioè l'onor. Marcora*) diceva che bisognava limitarlo alle mancanze puramente militari, e questo è *giustissimo*; chè alle mancanze non militari provvede il Codice comune ».

Nella tornata poi del 22 aprile 1880, essendosi dall'onor. Crispi, allora presidente della

Commissione generale del bilancio, agitata la medesima questione, sostenendosi che i reati prettamente comuni, commessi fra militari, debbono soggiacere alla legge comune, ed essere dai tribunali comuni giudicati, il ministro della guerra, che era allora l'onor. Bonelli, accettò e la Camera approvò la mozione presentata dall'onor. Crispi in questi termini:

« La Camera, udite le dichiarazioni del ministro per una riforma dei Codici penali per l'esercito e per l'armata, passa all'ordine del giorno ».

E questa mozione fu confermata dalla Camera nella successiva legislatura, in seduta del 18 giugno 1880.

Potrei citare ancora le discussioni precedenti in questo senso avvenute nella Camera dei deputati nel 1863 e nel 1865, e quelle posteriori del 18 dicembre 1886, del 1° giugno 1887, del 31 maggio 1888 e del 15 giugno 1889. Ma ciascuno che voglia potrà facilmente consultarle da sé.

Mi riassumo e dico: per le considerazioni che ho esposto, nè dal punto di vista giuridico, nè dal punto di vista politico, nè dal punto di vista dei precedenti parlamentari, il principio in questa parte adottato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale non mi sembra accettabile. Se si ritiene (ed io non lo nego) che la qualità di militare possa essere un aggravante anche nel caso di reati comuni, si aggravi per essi la pena ordinaria: e ciò può farsi con un solo articolo del Codice.

Ma non si snaturi l'indole intrinseca delle cose, col far diventare oggettiva una circostanza che è meramente soggettiva e personale, col far diventare reati militari reati che militari non sono: non si sottraggano i cittadini ai loro giudici naturali: si tenga conto dei precedenti parlamentari: e (mi si perdoni ancora una volta la frase) non si ricacci la società presente verso il medioevo. Con le mie parole io non ho inteso erigermi a giudice della questione: molto meno mancar di riguardo agli egregi miei colleghi della maggioranza dell'Ufficio centrale, per i quali non ho altri sentimenti che di riverenza e di affetto e coi quali, tranne questo ed un altro punto, su cui mi riservo di esporre a suo tempo le mie idee, sono lieto di essermi trovato sempre d'accordo, almeno quanto alle linee essen-

ziali. Le mie parole sono dettate unicamente da una profonda convinzione, che era mio dovere manifestare.

Il mio concetto pertanto sarebbe di escludere dal Codice penale militare gli articoli riferentisi ai reati commessi tra militari in tempo di pace, quando si tratti di reati comuni non connessi con reati militari: salvo a stabilire in ordine ad essi, con apposito articolo, un aggravamento di pena. Per un riguardo di delicatezza verso la maggioranza dell'Ufficio centrale di cui ho l'onore di far parte, mi astengo dal formulare il mio concetto in un ordine del giorno; dichiaro però, che, se qualcuno lo proporrà, lo voterò di gran cuore. Qualora poi le povere mie parole dovessero suonare come voce nel deserto, non mi pentirei per questo di averle pronunciate; perchè esse saranno sempre, non dirò una protesta, ma una testimonianza di ciò che io credo conforme ai sani principii del diritto penale e costituzionale, all'indole e all'organamento della società politica moderna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori! Voi ricordate che ai 22 novembre dell'anno 1891 l'onorevole ministro della guerra, il generale Pelloux, presentò, d'accordo col ministro guardasigilli di quel tempo, un disegno di legge per il rinnovamento del Codice penale per l'esercito.

Fu volontà del Senato che questo poderoso disegno fosse affidato allo studio di una Commissione da nominarsi, per delegazione speciale dell'assemblea, dal nostro illustre presidente invece di esser mandato all'esame degli Uffici.

Fu mia ventura, e ne rendo grazie al signor Presidente, di essere da lui iscritto nel coro degli illustri uomini, che onorano l'amministrazione, la giustizia e la spada.

Entrai in detta Commissione coll'animo pieno di entusiasmo, colla intenzione di portare ogni maggiore diligenza allo studio di una riforma, che da lungo tempo io pure aveva con altri oratori addimandata.

Ero lieto di far parte di una Commissione, in cui io portava il modesto, ma sicuro contributo della vita del soldato e di quella del giurista.



Lessi nella storia greca che vi furono precettori di eloquenza forense, che insegnavano l'arte della difesa legale senza essere stati mai nel foro; come vi fu uno stratega, che parlava di strategia ad Annibale senza essere stato mai al campo. Io ricordo con piena soddisfazione di avere ricevuta negli anni miei giovanili la duplice educazione, che il Gibbon nella *Storia del decadimento dell'impero romano* disse necessaria a formare il carattere: la educazione dell'esercito e quella del Parlamento. L'esercito, che vuole coraggio, disciplina ed abnegazione, il Parlamento, che vuole coraggio civile, non adattamenti, transazioni.

Posso dichiarare che in questa discussione farò opera di attenermi a tali virtù, sprezzando le transazioni politiche, le reticenze, per le quali spesso la virtù è sottomessa al talento.

Facendo doveroso omaggio alla divergenza delle opinioni, informerò il Senato delle ragioni, che mi fecero dapprima essere il rappresentante unico di una minoranza, e, più tardi mi fecero trovare in compagnia dell'onorevole senatore Canonico, buona compagnia che me francheggia su questo argomento, perchè l'onorevole collega prima di vestire la toga del magistrato onorò il pubblico insegnamento, dettando alla strenua gioventù piemontese, tanto degna per il valore delle armi, norme sapienti di ragione penale.

Ascoltate, onorevoli colleghi, la narrazione delle mie discrepanze. Nominato presidente della Commissione il nostro rimpianto collega, il senatore Eula, il valente giurista mandò subito ai commissari un invito, affinchè facessero la proposta di tutti gli emendamenti, che stimassero opportuni al fine di coordinarli per far procedere spediti i nostri lavori.

Io mi posi a studiare il dotto volume, e al primo esordio del lavoro, sull'uscio, a mo' di dire, del nuovo edificio disegnato incontrai una ripugnanza di coscienza ad assumere una grande responsabilità innanzi al paese.

L'articolo primo del disegno di legge contiene il vizio di togliere al potere legislativo il diritto di deliberare sopra le singole sanzioni dello statuto penale militare, legge di eccezione, di sangue, di rigorosi doveri; legge, la quale sanziona il sacrificio del maggior numero dei diritti civili e politici, dell'attività, della libertà

individuale e che mantiene per numerosi casi di pena capitale.

Dopo questo esautoramento del potere legislativo, io invenni nel disegno cosa nuova, nuovissima. Mentre la riforma del Codice penale militare era stata addimandata e per l'esercito e per la marina per la utilità di coordinare il diritto eccezionale punitivo della milizia con i nuovi principî direttivi del Codice penale comune, il Ministero aveva presentato un disegno di Codice, che avrebbe rinnovato il solo diritto per l'esercito e non per la marina, la quale sarebbe rimasta regolata dal diritto penale tuttora vigente. Per tal modo il nostro obiettivo, ch'era quello di unificare possibilmente i principî direttivi del diritto punitivo, avrebbe fatto opera pienamente contraria, e creata l'anomalia, per cui invece di avere un solo Codice penale militare ne avremmo avuti due. Ciò visto, io mi feci il dovere di scrivere all'illustre senatore Eula una lettera, di cui conservo la copia, lettera che leggerò all'assemblea, volendo che resti documento dell'animo mio e che serva di avviamento al mio dire. (*Attenzione*).

« Onorevolissimo signor Presidente. — Rispondo alla sua pregiatissima lettera del 24 del mese di maggio 1892 col dichiararle che, pur rispettando il voto dei miei colleghi, i quali altamente pregio ed onoro, io non posso approvare il disegno di legge per un nuovo Codice penale militare. Giurai più volte di osservare lealmente lo Statuto e non posso volere un progetto, che toglie al Parlamento il dovere di deliberare le leggi a norma degli articoli 53, 54, 55 della Costituzione. Non esiste poi alcuna necessità della delegazione del potere legislativo, e non mi regge l'animo di ridurre le assemblee legislative al semplice ufficio di esprimere *voti*, che per lo più rimangono dimenticati ».

« Questo sistema inoltre ha fatto una triste prova. Lo insegna lo stesso Codice penale vigente e la stessa legge per la riduzione delle pature.

« Il Senato, inoltre, essendo io relatore, affermò doverosa l'osservanza dell'azione dei poteri legislativi nell'esame della legge che chiedeva la potestà di fare un regolamento legislativo per la laguna veneta. Fu respinta la domanda di delegazione. Aggiungo poi che il

diritto punitivo militare è legge tanto rigorosa e difficile, che non patisce delegazione alcuna di potestà.

«L'incertezza inoltre della durata dei Ministeri ci fa persino ignorare chi sarà il ministro che dovrebbe esercitare sì esorbitanti poteri.

«Dopo l'ostacolo costituzionale, io non posso tacere in merito le altre ragioni, le quali mi impongono di non dare il mio voto al disegno di legge. Il ministro della marina non concorse al rinnovamento del Codice vigente nella parte speciale che riguarda l'armata. La separazione dell'esercito dall'armata non risponde al principio rigoroso della giustizia e dell'eguaglianza.

«Il Senato non può, a mio modo di vedere, esprimere in un ordine del giorno il desiderio che la riforma del Codice per l'armata sia iniziata. Invece penso che debba respingere il progetto in esame e chiedere che il Governo presenti un progetto unico, completo.

«Subordinatamente mi riservo il diritto di dimostrare quanto ancora manchi allo stesso progetto, perchè corrisponda agli ordinamenti militari moderni ed al diritto della guerra come fu determinato nel tempo nostro».

«Conchiudo in questi termini: 1° desidero che sia inserito nella relazione questa mia lettera, e la proposta dell'ordine del giorno che segue: «Il Senato rinvia il disegno di legge al Governo e lo invita a proporre nel più breve tempo possibile un Codice unico per l'esercito e per l'armata»; 2° cercherò di fare una breve relazione che sarà stampata in fine della relazione dell'Ufficio centrale.

«Duole a me di separarmi dal pensiero di tanti colleghi prestantissimi per ingegno maggiore di me, per grado, per competenza, ma la coscienza mi detta di compiere un imperioso dovere. Con reverenza, Roma 3 giugno 1892, suo devotissimo Augusto Pierantoni».

L'Ufficio Centrale non esaminò la eccezione di ordine costituzionale e la respinse; ma poco si preoccupò del fatto che pur volendo un'unica legge punitiva, il Senato coll'accettare il progetto avrebbe fatto rimanere la schiera dei cittadini consacrati alla difesa della patria divisa fra la legge nuova e quella vecchia con grave nocimento della stessa azione del Supremo Tribunale Militare.

Si disse: andiamo avanti chè *la via lunga ne sospinge*; vedremo in appresso che cosa sarà da fare.

Il ministro della marina, che non aveva voluto associare il diritto punitivo dell'armata a quello dell'esercito, fu quel valoroso uomo, a cui la storia ha dato nome imperituro nei gesti della marina italiana: il Saint-Bon. Ma quali fossero i motivi del suo diniego non consentirono neppure di sapere: così il Ministro volle e così fu fatto.

Un giorno noi seguimmo il feretro del Saint-Bon col dolore dei cuori italiani. Sparito quell'uomo, io mi indirizai ai superstiti ministri e dissi: caduta quell'ostinata volontà, che tanto s'impose alla maggioranza dei colleghi, avreste voi, signori ministri, il coraggio di assumere la responsabilità che non sia deliberata una legge unica? Ed il ministro Pelloux e il ministro Bonacci ritirarono il disegno di legge così dimezzato e presentarono più tardi un disegno di Codice, col quale si provvederebbe tanto all'esercito che all'armata.

Come avete ascoltato, o signori, qualche vantaggio io ritrassi dall'opposizione necessaria nelle assemblee deliberanti, la quale, se torna fastidiosa per chi la esercita e spiace a coloro, che non l'ascoltano, spesso riesce utile alla pubblica cosa.

Nullameno, se i ministri Bonacci e Pelloux compirono il progetto del Codice per i due ordini delle milizie nazionali, non essi, benchè io fossi stato amichevole oratore, si ritrassero dal sistema di domandare la delegazione dei poteri legislativi al Ministero. E cosa ancora più grave: mentre il Codice vigente, che governa con virtù e con efficacia l'esercito del regno d'Italia contiene l'ordinamento del potere giudiziario militare, le norme della competenza, vuoi per il tempo di pace, vuoi per il tempo di guerra e prescrive le relative procedure, le discipline e le attinenze dei reati connessi e dei reati di complicità tra borghesi e militari, cotesto disegno nuovo di legge dimentica siffatte vitalissime materie che sono le fondamentali, quelle che più devono preoccupare il ministro guardasigilli, precipuo custode delle leggi e della Costituzione. Egli deve ben pensare che la bilancia d'Astrea e la spada del soldato sono le due forze maggiori della patria; chè se la bilancia della giustizia vacilla nella



mano del magistrato, la civiltà non è più sicura, e che se la spada irrompe irruente, la libertà e le istituzioni si trovano oppresse.

Questo ordinamento eccezionale deve rispettare i giudici naturali, tener separato il diritto comune dall'eccezionale, il cittadino dal soldato. Io diceva: Come! in tanta necessità e gravità di tempi si possono scindere queste due parti indivisibili, l'ordine giuridico dal giudiziario?

Voi consentite la legge, che contempla la pena, il reato, e non quella che forma l'ordine dei giudizi, le forme della procedura? E per questa altra ragione io domandava che l'Ufficio Centrale del Senato non avesse fatto maggior cammino senza prima addimandare al Governo un progetto completo, il quale fosse tale un'architettura da far vedere ad un tempo coordinati con le pene i reati, con i giudici e le competenze il sistema procedurale.

Queste richieste non furono accolte dalla volontà della maggioranza, la quale peraltro nella Commissione fu varia, perchè la morte, legge di natura, ci tolse le nobili figure dell'Eula, del Bertolè-Viale, del Nobili e del Torre, dandoci a mezzo il cammino altri colleghi; onde io auguro ai superstiti che possano vivere lungamente per vedere applicato il nuovo Codice e dire che fecero davvero una legge prudente, giusta e corretta.

Io avevo inoltre fatta la stessa proposta, che poco fa ha sostenuta il collega Canonico; onde dichiaro di associarmi pienamente alle ragioni da lui svolte, le quali non sono da ricercare solamente nelle raccomandazioni del deputato Marcora, nei voti del Crispi, in quelli miei modesti, esposti quando ero deputato, ma benanche in altre legislazioni militari, perfino nella Costituzione, che Napoleone Bonaparte promise nel suo secondo ritorno in Francia.

Napoleone che, prigioniero nell'isola d'Elba, aveva meditato quanto fosse stato forsennato il suo genio militare, negli articoli 53 e 54 della Costituzione, promise che non vi sarebbero stati più tribunali eccezionali se non per i soli reati veramente militari, e che gli altri reati sarebbero stati deferiti ai tribunali comuni.

Ho detto che parecchi Stati adottarono il sistema da noi raccomandato. Mi astengo dall'espore un'indagine, che io aveva fatta, e che non voglio ripetere, ora che il documento ad-

dizionale alla relazione presentato dal nostro solerte e autorevole relatore, il senatore Costa, la prospetta al Senato.

L'esame dei Codici dei diversi Stati di Europa addimosta che dove la libertà è più rispettata, là dove le virtù militari sono raccomandate più che alla forza al sentimento nazionale, meno esuberante è l'azione dei tribunali militari.

E respingo dall'anima, simile all'importuno, il pensiero che la breve e locale tempesta politica, rapidamente sedata in due parti d'Italia, mossa da gente tra ingannata e malvagia, possa consigliare leggi di violenza, perchè la gravosa ora della sedizione locale ha pure dato alla patria la prova rassicurante per i doveri militari, perchè le nostre classi proletarie accorsero fedeli alla chiamata del Re e della patria sotto le armi, meritando la lode, non solo della grande maggioranza del popolo nostro, ma di tutte le civili nazioni.

Se un giorno i soldati greci, che andarono in Sicilia, si raccomandarono ai siciliani nemici col cantare ad essi i versi di Euripide, le popolazioni siciliane di recente acclamarono l'esercito, scuola di educazione e di dovere, per il dolce suono dell'accento italiano, per le grandi reminiscenze di quella storia di dolori e di sacrifici, che ci fecero una sola famiglia, una sola nazione. Con questo esempio dico a voi, se il Senato avesse bisogno di raccomandazioni, e se io avessi la virtù di rapire l'animo suo: che si sgombri dal cuore ogni preoccupazione politica, e che si tenga in mente che questo dev'essere un Codice duraturo, e che le condizioni presenti non addimandano leggi di violenza, le quali porrebbero un velo sulla statua della libertà.

Voglia quindi il Senato rispettare la corretta divisione del diritto eccezionale militare dal penale comune, distinguere i giudici militari da quelli nazionali, sanzionando la giusta riforma di non deferire alla giustizia militare la cognizione di reati, di cui i militari non possono essere giudici competenti ed istruiti, perchè dei militari dissero gli antichi giureconsulti romani: *quibus permissum est jus ignorare*.

Col voto di restringere l'azione eccessiva del Codice penale io deplorai numerose contraddizioni, deplorevoli anomalie, le quali man mano verrò indicando, se la salute mi assisterà nella

discussione speciale, che non mi sembra possibile ora in tale opera incompleta di codificazione. Però ora ne accenno alcune principali.

Quando nel Codice comune i reati erano divisi in *crimini, delitti e contravvenzioni*, il Codice penale non ebbe tali distinzioni. Però si distinsero le pene militari, che creavano la indegnità di appartenere alla milizia da altre sanzioni punitive.

L'analogia tra il sistema delle pene del Codice penale comune e quello delle pene militari non è possibile. I reati di occasione, d'impeto non trovano venia nel Codice militare. La difficoltà metodica, che rassomiglia all'impossibile, l'ha riconosciuto lo stesso Ufficio Centrale; che non ha potuto distinguere delitti da contravvenzioni e che pensò di proporre nuovi e speciali stabilimenti punitivi. Esso non peraltro ponderò la difficoltà finanziaria. Noi abbiamo, è vero, nel Codice penale una doppia scala di pene; abbiamo cambiato la nomenclatura delle nostre condanne; fu istituito il sistema cellulare: ma questo sistema rassomiglia a quelle città di carta che il favorito dell'imperatrice di Russia faceva a lei vedere attraverso il viaggio (*Ilarità*). Non vi è cosa, che più offenda la dignità della giustizia e l'onesto senso del dovere pubblico quanto il costringere magistrati ad applicare con tavole aritmetiche pene misurate per anni, mesi e giorni, mentre mancano gli stabilimenti penitenziari per essere espiate. Ricordo che l'onorevole ministro Saracco denunciò al Senato questo fatto, che per i bisogni della pubblica sicurezza e per la inopia del bilancio, 11 milioni, che erano stati assegnati alla trasformazione delle carceri al nuovo sistema penitenziario, furono invece trasferiti dal titolo della *trasformazione degli edifici carcerari* al servizio del mantenimento dei carcerati.

In tali condizioni è serio, è prudente deliberare un Codice che introduce la fondazione di *speciali stabilimenti e nuovi corpi disciplinari*, come è indicato a pagina 32 della relazione e all'articolo 7?

Il difetto di danaro è irreparabile, indiscutibile; è quello che il tesoriere catalano diceva a Pietro Giannone: *non tiengo deniero (Ilarità)*. E perciò si rimova alla fine il passo dalla mala via di comandare leggi, le quali rimangono una semplice enunciazione scritta, spregiata.

Ripeto ancora che vi sono altre singole e nu-

merose disposizioni di questo Codice che sono stranissime. Se sarà rispettato il diritto di emendazione, le esporrò. Tuttavia accennerò a quella del duello, le cui sanzioni condurrebbero a strane anomalie, se fossero adottate. Si doveva studiare, e da lungo tempo se ne fece la domanda nelle nostre legislature, sopra l'esempio della Germania e dell'Austria, nazioni fortemente poggiate sul potere militare, le giurie d'onore reggimentali, la istituzione di quelle *Corti d'onore*, per cui il duello scomparve nell'uso di quegli eserciti o vi rimane come rarissima eccezione.

E perchè, io domando, non all'onor. mio amico, il ministro Mocenni, da poco giunto a prendere il governo della cosa militare, ma agli autori di questo progetto: perchè non avete pensato a rimuovere le grandi discrepanze, le grandi incertezze derivanti dal dissidio tra la coscienza del militare, che deve sempre dar prova di disprezzare la conservazione della vita, e il diritto comune, instaurando le corti d'onore militari?

Aspetterò che l'onorevole relatore, il quale è maestro di tutte le cose umane e divine, ci dica perchè non se ne fece lo studio.

In questo disegno di Codice il duello diventa di violazione di disciplina tra superiori e inferiori e per causa di disciplina. Negli altri casi va punito disciplinarmente. Sono puniti i padrini. Che sarà de' padrini se fossero borghesi a servizio di militari? Che sarà degli uffiziali e del personale delle milizie territoriale e comunale che non sieno in servizio?

Ed ora passo alla seconda parte del Codice, quella che riguarda il tempo di guerra. Il progetto contiene sanzioni perniciose, perchè mantiene ad esuberanza repressioni di sangue, che altre nazioni hanno già ridotto, e perchè gli autori del progetto hanno sanzionato in piccola parte i nuovi principî del diritto della guerra, che elaborati dalla coscienza dei giuristi, si aprirono l'adito nei consigli dei governi. Dopo che la libera America, ne fece l'esperimento sui campi di guerra, l'esempio mosse le Corti di Europa, per voce dei due più potenti imperatori da poco morti (Alessandro II delle Russie e Guglielmo il Vittorioso), a tentare l'opera degnissima della codificazione del diritto della guerra.

Permettete che io discorra brevemente di

questi due argomenti: la eccessività della repressione penale, e la imperfezione delle nuove sanzioni del diritto di guerra.

Voi vedeste che la relazione manca di ogni elemento storico e che fornisce modesti elementi di diritto comparato, tanto che il relatore ha pensato di colmare il vuoto con la stampa di alcuni *allegati*. Nè di ciò faccio rimprovero all'egregio uomo che, dovendo compilare un poderoso volume, non vi volle inserire quella parte di erudizione che più si addice alla scienza che all'ufficio di relatore.

È un fatto dimostrato da tutti gli scrittori di diritto militare che oggi la società nostra vive nel deplorabile anacronismo di consacrare ancora le crudeli leggi militari del basso Impero, dettate dagli imperatori romani dopo le tristi sedizioni di Silla e di Pompeo, di Cesare e di Antonio, dopo che Roma avendo perduto l'ordine dei cavalieri nelle famose guerre puniche dovette accettare le plebi, i barbari nelle legioni. Voi ricordate come Tito Livio narra che a Canne si raccolsero tante staia di anelli di cavalieri da farne tre moggia e mezzo; e di ciò parla anche DANTE nella *Divina Comedia*. Roma di cui avanzava solamente il nome, perchè avvelenata dalla corruzione mitica, quella Roma che aveva veduto gli imperatori proclamati nei campi militari e portati in trionfo dai pretoriani, Roma costretta a raccogliere sotto le sue corrotte legioni i proletari, i mercenari, i barbari, tutti popoli, ai quali Caracalla aveva potuto dare il diritto di cittadinanza ma non infondere la virtù militare dell'antica Roma, aumentò sanzioni e leggi di sangue nonchè sevizie.

Per queste tristissime condizioni dell'agonia dell'impero si raccolsero nel *Digesto*, nel Codice i celebrati titoli: *de veteranis*, *de castrense peculio*, *de re militari*, che riproducono i frammenti dei libri *de re militari* di Arrius Menander.

In queste leggi romane si esagerò potentemente l'uso della *flagellazione*, della tortura, della condanna alle belve, e la morte, fatta eccezione per i veterani, che non erano condannati *ad bestias, nec fustibus*. Eppure potrei mostrare che il diritto romano conteneva sanzioni di correzione dello smisurato rigore, che non furono tenute ad esempio.

Caduto l'impero, sorsero le milizie feudali,

troppo deboli per dar luogo a leggi penali. Bella invece fu la vita delle libere città italiane quando si era ad un tempo cittadino e milite ed ogni baldo italiano si schierava a difesa della patria. Nella formazione dei comuni il Carroccio fu *l'insegna della patria*. Splendido, imperituro nella storia rimane il grande episodio della battaglia di Legnano, ove il Carroccio fu salvato dalla compagnia della Morte. Senza grandi repressioni le milizie cittadine fecero usbergo alla patria dei loro petti.

Ma le libertà municipali caddero sotto le tirannidi indigene e straniere, sorsero i mercenari; alla fine contro di essi il potere assoluto dominante nella grande formazione degli Stati e si formarono gli eserciti permanenti. Ma come organizzati? Ricordate, o colleghi, il libro di Mirabeau sulla *Monarchia prussiana*, ricordate quello che scrisse Federico il Grande: tutte le genti vagabonde, corrotte, gli stessi condannati, i servi di pena erano arruolati. E con questo rifiuto della società si schieravano gl'iscritti per arruolamenti volontari, a modo di dire, perchè Pellegrino Rossi li disse contratti simili agli atti di quei lenoni, che accaparrano le donzelle sciagurate per condurle a far mala vita.

Con la formazione degli eserciti permanenti e con l'assoluta potestà regia o imperiale dominante risorse l'applicazione del diritto imperiale per opera dei giureconsulti: così la morte, la fustigazione, la verga furono stimate le forze indispensabili per mantenere la disciplina. In quei tempi frequenti erano i saccheggi, le prede, gli stupri, le sedizioni; comprati erano gli onori, i gradi: l'aristocrazia comandava, il popolo non era ancora diventato col sistema della leva *la carne da cannone*.

Spirarono le aure dei tempi nuovi, le dichiarazioni dei diritti civili e politici, furono affermate; le Costituzioni dichiarate; ed allora accanto all'esercito permanente furono ordinate le milizie cittadine, non risorte a modo medioevale.

La milizia cittadina, come fu deliberata dall'Assemblea Costituente, che ne disse i fini, doveva servire a conservar l'ordine e la pace pubblica. Ebbe carattere essenzialmente civile, fu dipendente dall'autorità civile. I gradi erano elettivi.

Da parecchi anni, o signori, il legislatore

italiano tolse il dualismo tra esercito permanente e la guardia nazionale; volle l'esercito nazionale, la *nazione armata*, comandando che nessuno, che sia fisicamente idoneo, sia esentato dal servizio militare, salvo poche eccezioni, e il sistema del volontariato. Avvenuta questa trasformazione, voi non potete negare che sia giusto di fare quello, che fece perfino la Germania, cioè di ammodernare il Codice militare ai nuovi ordini di libertà e di ordinamento militare, di temperare il più che si possa l'eccesso della repressione, e ridurre le sanzioni penali che sono leggi di estermio.

Facendo questa istanza, io non mi perito di esprimere un antico mio convincimento: che la pena di morte in tempo di pace non sia necessaria neppure per i militari; perchè quando non esiste più il patibolo per il parricida, non è necessario che si ammazzino i Misdea ed altri miserabili, per i quali è fatto il manicomio criminale.

Per il tempo di guerra dico infelice quella nazione, che spera le vittorie per le frequenti minacce della pena di morte, e non per l'antica virtù italica, che disse: *dulce et decorum est pro patria mori*.

Tuttavia io riconosco che dove l'uomo corre comandato o volontario a fare olocausto di sé al combattimento, la pena di morte possa essere un'appendice del diritto di guerra, una difesa; ma, lo ripeto, i casi di morte potevano essere ridotti.

Vengo alla parte del diritto internazionale.

Questo oggetto più di ogni altro mi tenta l'anima: gli studi del diritto internazionale sono l'anima dell'anima mia; è ufficio mio giornaliero di dettarne le regole alla gioventù italiana. Invece sarò modesto e men vivace dicatore per la temenza di sconoscere l'indole e i limiti di un discorso parlamentare. Dopo che Ugone Grozio pubblicò l'opera sua *De iure belli et pacis*, la storia tramandò il nome di Gustavo Adolfo circonfuso di gloria anche per questo atto magnanimo: che sotto la tenda del guerriero faceva origliere a se stesso del libro del giureconsulto olandese. Dopo più secoli l'America del nord si divise fra Stati *schiavist* e Stati *abolizionisti*. Abramo Lincoln, costretto a combattere la *secessione*, pensò di far codificare il diritto della guerra. Così milioni di soldati portarono con le Bibbie sul

campo di guerra il *Manuale delle leggi della guerra*. Dettò questo Codice l'amico mio, il professore Lieber, un esule dalla Germania.

A sì grandioso esempio i sovrani d'Europa adunarono una conferenza diplomatico-giuridica militare, dopo quella di Pietroburgo che abolì alcune delle armi micidiali che avevano fatto orrenda strage nelle guerre degli anni 1859 e 1860. Ricordo inoltre che mercè le umane iniziative del dott. Duvand, del nostro Palasciano e di Gustavo Moynier, si era ottenuta la neutralizzazione del materiale e del personale sanitario per la Convenzione di Ginevra.

La Conferenza di Bruxelles, in cui sedeva come rappresentante del Governo italiano Alberto Blanc, ora ministro degli affari esteri, vide accanto a molti diplomatici e a molti generali sedere insigni giuristi, fra gli altri il rimpianto mio amico il professore Bluntschli ed altri egregi colleghi delle università straniere. La Conferenza tentò di dettare per gli eserciti europei le leggi della civiltà nella guerra, come disse l'illustre Carlo Lucas. La Conferenza compilò un disegno che, per brevi discrepanze non diventò diritto internazionale positivo.

Nell'anno 1876 si discuteva in Montecitorio la legge per la formazione della milizia territoriale, che è parte integrale dell'esercito e concorre con esso, come ultima riserva, alla difesa dello Stato. Era allora ministro l'amico mio, il senatore Luigi Mezzacapo, a cui tanto debbono la storia della patria e la scienza militare. I legislatori di quel tempo, gelosi custodi dello Statuto, non vollero distruggere la milizia comunale che aveva resi grandi servizi, e ch'era istituita con l'articolo 76 della Costituzione. La milizia comunale fu però diversamente riordinata, come si apprende dal capo secondo della legge 30 giugno 1876. È formata da tutti coloro, i quali sono ascritti alla milizia territoriale o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile nel domicilio loro civile. Ne sono esclusi gli ammoniti ed i condannati per crimini o delitti contro la proprietà. Questi militi possono sempre essere chiamati in armi per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le chiamate sono fatte a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

Io lessi nel disegno di quella legge che tale milizia sarebbe stata sottoposta alla giustizia militare. Sorsi a combattere tanto eccesso. Perchè non si volevano mantenere i Consigli di disciplina della guardia nazionale, perchè qualche cosa di più organico si voleva fare anche della milizia comunale, si riconobbe la impossibilità che i veterani della patria, che i proprietari, che i modesti professionisti, che sono ancora iscritti nel ruolo della milizia comunale, potessero essere sottoposti alla giurisdizione del Codice penale militare; perciò come disposizione contemporanea, alla quale fui pregato di dare il mio voto con la promessa che sarebbe studiata una sollecita riforma definitiva, si deliberò, pensandosi alla promessa di un Codice penale nuovo, di sanzionare l'articolo 14 così redatto:

*Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice, la pena sarà per essi diminuita di due gradi, eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato una pena maggiore di quella che con la diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso sarà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune.*

Ora vedete cosa strana! Sedendo io diligente commissario in mezzo a tanti prodi e magnanimi viri, e sdegnando l'elogio, che i cronisti davano ai grandi principi del medio evo sotto i cui ritratti scrivevano: *iuvenis optimus qui nihil fecit (ilarità)* sollevai più dubbi: chiesi quando comincia in Italia la qualità di militare e quando essa finisce per la milizia territoriale? Quando si sarà pubblicato questo nuovo Codice le milizie comunali saranno sempre, e in ogni chiamata parziale, sottoposte alla gravosa legge penale ed alla giustizia penale? È ciò possibile?

La risposta non l'ebbi e non l'ho potuta avere. Eppure, o signori del Senato, se voi ristudiate per rinfrescare la vostra mente le leggi di diritto militare comparato, e consultate gli scrittori della materia, troverete che la maggiore delle indagini fu sempre quella di determinare quando incominci la sottomissione del cittadino alla seconda legge penale, a quella eccezionale militare, e quando questa sottomissione finisca.

Nel tempo degli eserciti stanziali o perma-

menti, in quello, in cui era separato l'esercito dalle guardie nazionali si scrissero nelle leggi differenti sistemi. Si scrisse che fosse necessario alcun tempo di apparecchio per le reclute, e si fece sorgere la sottomissione dal giuramento. Nel Belgio, per esempio, è detto che la recluta comincia a far parte dell'esercito il giorno in cui gli è data lettura del Codice penale militare.

Anche nel nostro Codice sanzionato per l'esercito permanente fu contemplato il caso del congedo. Altri Codici stabiliscono che con l'arrivo ai depositi comincia l'impero della legge militare.

Tutto ciò s'intendeva quando gli eserciti rappresentavano l'antico dritto majestatico e la spada del re; ma non si comprende più ora che si hanno più categorie di esercito con la guardia comunale ordinata a difesa dei focolari, delle famiglie, della pubblica sicurezza.

Io domando: avrete voi il coraggio di trattare allo stesso modo un padre di famiglia iscritto alla milizia comunale, chiamato *ad horas* per un servizio di pubblica sicurezza, come un soldato di prima linea? Per la milizia territoriale la legge comanda che i cittadini sieno sottoposti alla legge militare quando sono chiamati *in tempo di guerra o in tempo di pace per esercitazioni di durata non maggiore di otto giorni.*

Per gli ufficiali della milizia territoriale nel nuovo Codice ho trovato una sola innovazione: se essi indossano l'uniforme per far vedere che un giorno la tromba potrà chiamarli alla difesa della patria, cadono sotto il Codice penale militare. È una modificazione indiretta dell'art. 2 della legge 30 giugno 1876.

Le diverse classi e categorie dell'esercito perchè non hanno la stessa durata di servizio e non ricevono la medesima educazione, perchè non prestano gli stessi servizi, non possono sottostare alla medesima responsabilità penale.

È questa una materia che va profondamente studiata e che non può essere abbandonata alla giurisprudenza, che da Heine fu detta la *Bibbia del diavolo*, tanto è selva confusa di contrarie decisioni ed incertezze.

Il Governo doveva osservare l'impegno, che prese nel 1876, e deve colmare una deplorabile lacuna.

Quando il Governo non chiama per economia la milizia territoriale per gli otto giorni...

*Una voce.* Per un mese.

Senatore PIERANTONI... Non facciamo confusione. In tempo di pace le esercitazioni hanno durata di otto giorni e la chiamata deve essere fatta per decreto reale. Gli ufficiali, i sottoufficiali e i caporali possono essere chiamati indipendentemente dalla classe, cui appartengono.

Sa il Senato che avviene? Quando il Governo non è contento di colui, che ha grado di ufficiale della milizia territoriale, lo sottopone per gli atti della vita civile a consiglio di disciplina. Ciò è un abuso. Noi vogliamo certamente sapere quando è sospeso il diritto comune, e quando comincia il dovere militare, che adduce militare punizione.

Potrei citare numerosi fatti e dolorosi. Un giovane ufficiale fu chiamato a Consiglio di disciplina in Napoli, perchè, come direttore di un giornale, pur avendo il grado di ufficiale della milizia territoriale, aveva scritto un articolo criticante la condotta degli ufficiali di un distretto militare nelle elezioni amministrative. Si difese dicendo che aveva fatto il suo ufficio di giornalista. Lo accusavano di non aver accettato un duello, e che aveva temporeggiato a battersi. Menzogna! Invece lo feci battere in perfetta regola; nello scontro ebbe una ferita di spada pericolosa al braccio. Quando si presentò al Consiglio di disciplina, quei bravi militari lo rimandarono assolto. I magistrati ordinari gli volevano fare processo per duello. E come lo si era chiamato a Consiglio di disciplina, se non era in servizio secondo la legge? E sarebbe stato punito il superiore, che consigliò il duello? Che confusione! Che intrigati problemi!

A Firenze un vice-pretore era sorvegliato dai carabinieri, fu accusato per la condotta civile al potere militare: così, mentre il ministro guardasigilli gli dava la fiducia di amministrare la giustizia, il potere militare lo voleva sottoporre al Consiglio di disciplina.

Sapete che cosa fece questo vice-pretore? Pensando che chi librava le bilancie della giustizia, si vedeva così sospettato, non trovò altro rimedio che di dare le dimissioni.

Quando vi sarà il nuovo Codice contra ufficiali fuori servizio vi sarà la repressione penale

se vestiranno l'uniforme? Come sarebbero puniti disciplinarmente?

Quindi, o signori, io ho pienamente dimostrato la ragionevolezza delle mie osservazioni. Era doveroso di coordinare le sanzioni punitive alle diverse milizie, di regolare il diritto eccezionale per la milizia comunale.

È doveroso che non si conservi l'antico Codice per l'esercito permanente contro le leggi nuove che hanno graduata la forza vivente della patria, dalla gioventù balda combattente in prima linea, alla milizia mobile, all'esercito territoriale, a quella civica, distinta dalle altre e non chiamata a combattere la guerra internazionale. Bisognava del pari provvedere alle leve in massa, perchè ogni vegliardo eroe, ogni cittadino possono difendere la tomba dei padri nostri, vendicarla dalla corsa profana del cavallo del conquistatore straniero ed essi hanno diritto alla protezione della qualità di belligeranti.

L'ultima parte del Codice relativa al diritto della guerra non sanziona il rispetto delle scuole, il rispetto delle chiese, delle ferrovie, delle pinacoteche e tant'altre proprietà esenti dal furore bellico pel diritto internazionale moderno. Andrei per le lunghe se volessi articolo per articolo indicare le lacune.

Signori senatori, io riassumo il mio dire.

Fui lieto di portare l'opera mia coscienziosa allo studio di questo disegno di legge. Non credo possibile delegazione di poteri, non approvo che il diritto comune sia avvocato ai tribunali militari. Desidero un Codice completo che contenga tribunali, giudici e procedure. Propongo che il Codice sia rinviato al Governo.

Giovanetto, aveva studiato sotto il Governo tirannico nelle fonti del Diritto romano quello che doveva essere la maestà del principato romano. Là nelle Istituzioni io avevo letto: *Imperatoriam majestatem non solum armis decoratam sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari, et Princeps Romanus victor existat.* L'Italia, che ora ha tempo per rifare i suoi statuti, li corregga con senno, con virtù, con pazienza. Voi, governanti, date libero campo a che il Parlamento discuta le leggi e ne assuma la responsabilità. Le discussioni delle leggi debbono essere amplissime e solenni, perchè in questo modo precipuamente i cittadini le debbono ap-



prendere. Ciò s'intende benissimo in Inghilterra, perchè nel Parlamento sta là nazione, tanto chè colà non vige il sistema della promulgazione delle leggi. Io non credevo che legge somigliante si volesse fare col sistema nostro quasi monastico e claustrale, anzi peggiorato. Questo disegno di legge uscito dalle mani di una Commissione Reale, fu soltanto annunziato nel Senato, e per quasi quattro anni fu custodito come un arcano dalla Commissione. Non fu mandato ai magistrati, non ai militari, non ai giuristi, nostrani e stranieri, non l'ebbe la stampa.

Dolente del cattivo sistema, ricordo un ultima, ingrata domanda: Al Governo sarebbe delegata la potestà legislativa; ma quali sono gli uomini di Governo che addimandano questa delegazione?

Io vidi passare su quei banchi, mentre studiavo il disegno, numerosi i ministri guardasigilli, come i frati minor vanno per via. Il Ferraris capo del convento per tarda età cedette il posto al Chimirri; il Chimirri lo cedette al Bonacci, questi al Santamaria, il Santamaria all'Armò; e l'Armò al Calenda di Tavani. Vi furono persino ministri guardasigilli *in partibus (risa)*. Se la fiducia mia si fosse fermata sopra un uomo, a cui per affetto avessi voluto fare il deposito della mia potestà legislativa, quante delusioni non avrei sofferte!

Ma quando invece io vedo che lo stesso ministro guardasigilli e lo stesso ministro della guerra non hanno la coscienza di ricevere questa delegazione e questo mandato, perchè qui mandarono a sedere un nostro magnanimo collega in veste di Commissario regio, bene auspicante, perchè porta il nome della *Gloria* augurio nelle cose militari; io ho ragione di astrarre dalla fiducia degli uomini per addimandare il rispetto delle istituzioni.

Ed ora, rompendo il corso ai miei pensieri, termino col dire che riproporrò l'ordine del giorno che avevo affidato all'anima onesta e gagliarda del mio carissimo collega il presidente Eula, magistrato che sempre mi vide con affetto.

Spero che in questi giorni solenni voi, signori senatori, darete l'esempio al popolo italiano che colla libertà e collo Statuto sarà mantenuto inviolato il patto irrevocabile, perpetuo,

della unità della patria sotto la monarchia gloriosa della Casa Sabauda. (*Bene*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Io pregherei il signor Presidente di differire il mio turno a domani, qualora oggi non si chiudesse la discussione generale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Signori senatori! Chiunque prenda la parola in occasione della discussione del Codice penale militare di cui il Senato deve occuparsi, sentirà a mio avviso il debito sacrosanto di rendere il ben giusto omaggio all'autore di quella splendida relazione che costituisce, secondo me, un monumento di sapienza giuridica. Ed io credo che questo monumento se lo sia eretto con le proprie mani e che tornerà certo ad onore della legislazione italiana.

È naturale quindi che se io faccio qualche obiezione la faccio con trepidanza; ma non posso rinunciare alle mie convinzioni, e malgrado il rispetto che nutro verso quelle egregie e sapientissime persone che compongono la Commissione incaricata dell'esame del Codice di cui ora il Senato deve occuparsi, forte di queste convinzioni medesime da esse attingo tutto quel coraggio, che forse mi verrebbe meno, ed entro senz'altro in argomento.

Io mi limiterò a fare due obiezioni: sarò brevissimo attesa l'ora già inoltrata e per essere stato preceduto da altri oratori che coi loro splendidi e ampi discorsi hanno resa troppo malagevole la condizione di chi deve loro succedere, che resta naturalmente invaso dal timore di abusare della pazienza del Senato.

La prima obiezione è quella della mancanza di un Codice di procedura penale annesso al Codice penale in discorso. Per me il vedere il Codice penale *isolato, abbandonato* a se stesso, in assenza di un Codice di procedura che ne diriga l'andamento, che stabilisca le competenze, che stabilisca quelle forme salutari che costituiscono la massima garanzia dei giudicabili della imparzialità dei giudizi, riesce una cosa quasi inconcepibile.

Quindi è che, se pure non si volesse dal Senato dare alcun peso alle mie parole nel senso di apprezzare questa mia obiezione, io la

convertirei sempre in un voto: che, cioè non si possa mettere in esecuzione il Codice penale militare, in assenza del Codice di procedura. Perchè agli occhi miei un Codice penale senza un Codice di procedura, rappresenta, a detta di un dottissimo magistrato vivente, l'idea di un corpo che sia mancante di gambe, e quindi non possa camminare. Io credo che un Codice penale disgiunto da un Codice di procedura che ne costituisce il complemento necessario, debba essere destinato soltanto a restare negli archivi, si riduca ad essere un documento storico e non possa acquistare forza di legge, e si desta in me un senso di meraviglia che quelle egregie persone che compongono la Commissione non si siano fatto carico di questa mancanza; ma per quanto io legga attentamente il poderoso lavoro del relatore, io non trovo una parola dedicata ad esprimere un tale difetto allo scopo appunto di pretendere dal Governo che questi due Codici, quello penale e quello di procedura, fossero pubblicati contemporaneamente in guisa che il Senato se ne potesse occupare in modo simultaneo.

In conseguenza, come faremo noi a stabilire la *competenza* dei tribunali militari in assenza del Codice di procedura? Come potremo fornire agli accusati quelle guarentigie che tanto influiscono sulla libertà di discussione, sulla giustizia ed imparzialità delle sentenze che vengono proferite?

Da ciò ne sorge pure, a mio sommo parere, che questa discussione sia veramente isolata ed abbia a perdere molto della sua importanza pratica.

Confidando pienamente nella saviezza dei membri componenti la Commissione, io mi lusingo debba fare loro un certo senso questa mia obbiezione e ne vogliano tenere il debito conto.

A conforto della mia tesi offresi opportunissimo anche il riflesso che il Codice penale militare del 1869 aveva nel suo seno il suo Codice di procedura penale. Basta leggerlo per convincersene.

Questo Codice, nella sua parte seconda, è intitolato: « Della procedura penale sia in tempo di pace che in tempo di guerra ».

Perchè non si è fatto lo stesso nell'attuale Codice?

Io non trovo ragione plausibile perchè non

si sia seguito il metodo adottato da tanti anni dai nostri legislatori, ed anche dal legislatore francese. Quindi desidererei a questo riguardo un chiarimento che possa rendermi capace e mi torni appagante.

Ma non potrò chiudere il mio dire senza richiamare le memorabili parole di Mario Pagano nella sua opera: *Considerazioni al processo criminale*.

« Per custodire il più prezioso dei diritti civili, dico la libertà, egli è necessario il freno della regolarità del processo che arresti l'illimitato arbitrio del giudice ond'egli impunemente non possa valersi del sacro ferro di Temide alle sue mani affidato, per istrumento per le sue ree passioni ».

Soggiunge in altro luogo nella stessa sua opera:

« Misero quel paese, il quale non curi lo svolgimento processuario delle offese sociali e non procuri migliorarlo ove si presenti difettoso ».

Queste solenni parole di una gloria italiana dimostrano l'importanza della questione che ho sollevato.

Un'altra questione che mi pare dotata di una grande importanza pratica è quella relativa all'applicazione della pena. Giustamente, anzi più che saviamente, il chiarissimo relatore riconosce le difficoltà che si incontrano tuttodì nell'attuale sistema di applicazione di pena che è stato inaugurato dal nuovo Codice penale comune.

Ora io vi domando perchè lo si vuol proprio innestare nel codice penale militare?

Si è forse dimenticato quella parola, che noi troviamo ad ogni piè sospinto, che in fine i giudici militari non sono giudici togati e sono giudici di circostanza?

Nel fare questa obbiezione all'innovazione che si vuole introdurre nel Codice penale militare non è già perchè si creda pericoloso il maggior potere discrezionale che nell'applicazione delle pene verrebbe accordato ai tribunali militari, perchè niuno più di me è convinto della loro imparzialità e non si debba con disposizioni di legge incatenarne l'arbitrio, sarebbe una diffidenza degna di censura perchè a mio avviso i tribunali militari rappresentano quanto havvi di più leale e scrupoloso; ma io sono mosso dal riflesso che quel compito che

sulle prime è rimasto difficile non solo ma quasi impossibile pei giudici, quel frazionamento di pena, quella specie di ragioneria che si è introdotta nell'applicazione del Codice penale comune, tutto sconsigli a non trapiantarla nel Codice penale militare tanto per essere sempre obbedienti alla massima che si debbano confondere insieme il Codice penale comune col militare. Perchè rendere ai giudici militari che debbono occuparsi di materie loro estranee, più grave il loro compito con un sistema così intricato, con una specie di labirinto, come è il sistema dell'applicazione delle pene stabilito dal Codice penale comune? In esso figurano delle frazioni così minime che recano veramente sorpresa.

Tale sistema è incompatibile col modo di procedere sommario e spiccio dei tribunali militari e mi pare assolutamente che non potranno bene corrispondere al mandato loro affidato dalla legge quando venga loro esteso.

Ora io mi domando se questo sia pratico.

Sta bene essere coerente ai principî, ma non quando questi principî possono in pratica produrre delle conseguenze gravi e dannose.

Mi pare che ci sia nella dottissima relazione del nostro illustre collega la dichiarazione che non si doveva temere di allargare troppo l'arbitrio dei giudici militari, inquantochè « agli inconvenienti singolari può riparare il giudice superiore ».

Mi sia lecito di rispondere che questo starebbe bene quando si parlasse dei magistrati ordinari che applicano il Codice penale comune, ma non quando si tratta dei giudici militari e che devono applicare il Codice penale militare. Qui manca il doppio grado di giurisdizione.

Nè lo si può trovare nel tribunale supremo di guerra il quale non si occupa del fatto e si limita ad esaminare se vi fu violazione di legge, ma non entra nel merito della questione.

Quindi le considerazioni esposte attribuiscono il diritto a sostenere che questo Codice penale offra il fianco a ferite; ed apra campo ad obiezioni per me gravissime sia in linea teorica che pratica.

Aspetto la risposta che mi darà l'illustre relatore del Codice per vedere, se abbia per avventura, io abbia errato e non mi sia apposto al vero (*Bene*).

PRESIDENTE. Avverto che non vi sono altri oratori iscritti, ad eccezione del senatore Pascale il quale desidera parlare dopo il relatore.

Quindi rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di una lettera ricevuta testè:

« *Eccellenza,*

« Nel rendere con grato animo infinite grazie al Senato per avermi nominato commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, mi duole di dover dichiarare che io non posso accettare l'onorevole incarico.

« 22 febbraio 1894.

« V. D'ANNA ».

Do atto al senatore D'Anna della sua rinuncia e domani si procederà alla votazione per surrogarlo.

Dunque domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Codice penale militare (*seguito*);

Sui demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

IV. Relazione sul decreto 8 novembre 1893 registrato con riserva dalla Corte dei conti relativo al pagamento in moneta metallica dei dazi doganali d'importazione.

La seduta è sciolta (ore 17).